

  <p>Unione Europea Fondo Sociale Europeo</p>	 <p>Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "F. De Sanctis"</p> <p>83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) Via Boschetto, 1 Tel. 08271949144 – 1949141 fax 08271949142 C.F. 91003710646 www.iissdesanctis.it e-mail avis014008@istruzione.it PEC: avis014008@pec.istruzione.it</p> <p>Sezione associata ITE Via Annunziata 83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) Tel. fax : 082723099</p> <p>Sezione associata Liceo Caposele Via Duomo 83040 Caposele (AV) Tel. fax : 082758376</p>	  <p>AMBITO TERRITORIALE N° 3 PROVINCIA DI AVELLINO</p>
---	--	---

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "F. DE SANCTIS"-S. ANGELO DEI LOMBARDI
Prot. 0004774 del 18/10/2021
 01-01 (Uscita)

CIRCOLARE 88

- Al personale docente I.I.S.S. "F. De Sanctis"
- Al DSGA
- Al personale ATA

- Al sito della scuola www.iissdesanctis.it
- Albo pretorio on-line

- Agli ATTI

OGGETTO: Lezioni private, esercizio della libera professione, incompatibilità *et similia*

A seguito di richieste di informazioni sull'argomento, ricordo la normativa vigente, riportata in calce alla presente comunicazione.

I docenti che danno lezioni private devono informare del fatto il Dirigente (con lettera riservata), indicando nome, cognome e scuola degli allievi privati.

Il Dirigente scolastico può vietare ai docenti di dare lezioni private, o di continuare a darle, qualora lo richiedano le esigenze della scuola. Ovviamente non si possono dare lezioni private a studenti della scuola in cui si insegna, anche se sono iscritti ad altre classi, sezioni o indirizzi.

I docenti che intendono esercitare la libera professione devono chiedere l'autorizzazione al Dirigente scolastico. Allo stesso modo, l'autorizzazione va richiesta per tenere corsi di formazione, corsi di aggiornamento, lezioni, seminari, ecc., sia presso pubbliche istituzioni (Università, scuole...), sia presso privati.

I docenti che partecipano, in qualità di insegnanti o di accompagnatori o di responsabili, **ad iniziative durante i periodi di sospensione delle attività didattiche a pagamento rivolte a studenti (ad esempio, stage linguistici all'estero)**, devono evitare che fra i corsisti vi siano studenti della propria scuola o studenti delle proprie classi.

Si ricorda infine che – sia nel caso di lezioni private, sia nel caso di esercizio della libera professione, sia nel caso di partecipazione come docenti accompagnatori a iniziative estive – queste attività non devono andare a discapito degli impegni scolastici, compresi riunioni, consigli, esami, attività di recupero e sostegno (anche estive), scrutini.

Non è compito di questa Dirigenza dare informazioni sul **regime fiscale** sotteso alle tipologie di cui sopra.

Si ricorda tuttavia che ogni compenso, di qualsivoglia natura, compresi i compensi derivanti da lezioni private, deve essere denunciato al fisco, secondo le modalità previsti dalla normativa vigente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gerardo Cipriano



Testo Unico della scuola (D. L.vo n. 297 / 1994).

Art. 508 - Incompatibilità

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. 4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

NOTE In seguito al DPR 275/1999, al posto di "direttore didattico" o "preside", leggasi "Dirigente scolastico". Si ricorda altresì che i Provveditorati agli Studi sono stati aboliti, e che il superiore gerarchico del Dirigente scolastico è il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente. Si ricorda infine che il procedimento disciplinare previsto dal comma 14 dell'art. 508 sopra riportato va armonizzato con quanto previsto dal D. L.vo n. 165/2001, così come modificato dal D. L.vo n. 150/2009